

REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Domande e risposte per una scelta consapevole nel referendum sulla revisione costituzionale In tema di ordinamento giurisdizionale e di istituzione di un'Alta Corte Disciplinare

Situazione
attuale

D1) Cosa è il Consiglio superiore della magistratura?

R1) È un organo previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana ed è a composizione mista. Lo presiede il Presidente della Repubblica, lo compongono di diritto due alti magistrati (il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione) e gli altri componenti sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari ("tra gli appartenenti alle varie categorie" della magistratura) e per 1/3 dal Parlamento (tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in servizio da almeno 15 anni). Svolge le funzioni di vicepresidente, eletto dal Consiglio stesso, uno dei membri designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

D2) Quali compiti ha?

R2) Il compito principale è quello di assumere tutti i provvedimenti che regolano la carriera (dall'assunzione alla cessazione dell'appartenenza all'Ordine giudiziario) dei magistrati (assegnazioni, trasferimenti, promozioni) e che, inoltre, riguardano la loro responsabilità disciplinare. In concreto, tenuto conto del numero dei magistrati (attualmente circa 9.000), della varietà delle loro funzioni e della complessità dei problemi legati all'amministrazione della giustizia, il Consiglio opera attraverso varie commissioni (es. organizzazione degli uffici giudiziari, trasferimenti, conferimento degli uffici direttivi, tirocinio e formazione professionale...) che presentano le loro proposte al plenum del Consiglio. Una sezione particolare di esso è quella disciplinare, che si occupa autonomamente dei provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati. Come intuibile da tutto ciò, la mole di lavoro gravante sul Consiglio è ingente.

D3) A chi risponde ora il Csm?

R3) Come per altri organi previsti dalla Costituzione, il Csm, in quanto organo di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, è autonomo e per la sua attività complessiva, come tale, non "risponde" ad uno specifico organo. Ma i singoli provvedimenti che esso emette, essenzialmente di carattere amministrativo, non sono certo insindacabili perché possono essere sottoposti, su impugnazione degli interessati, al vaglio dei giudici amministrativi (Tar, Consiglio di Stato). Per quanto riguarda le sanzioni inflitte ai magistrati, l'attuale normativa prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione.

Articolo 101 della Costituzione

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.



In collaborazione con



REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Domande e risposte per una scelta consapevole nel referendum sulla revisione costituzionale In tema di ordinamento giurisdizionale e di istituzione di un'Alta Corte Disciplinare

Cosa prevede
la riforma

D1) A chi risponderebbe il Csm?

R1) Fermo restando che, passando la riforma, dovrebbe essere emanata successivamente un'ampia serie di norme di adeguamento (l'ultimo articolo della legge di revisione costituzionale sottoposta a referendum prevede già che "Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore"), di per sé la riforma non incide sulla "responsabilità". Ma va considerato, anzitutto, che non vi sarebbe più un unico Csm perché ne dovrebbero essere formati due: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Capo dello Stato. Inoltre le decisioni dell'Alta Corte disciplinare non sarebbero soggette al vaglio della Corte di Cassazione: chi le impugna deve rivolgersi alla stessa Alta Corte ("che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata").

Detto ciò, se finora il Csm è talora oggetto di critiche da parte della politica per presunte "invasioni di campo" ("terza Camera") quando formula pareri che in realtà rientrano nelle sue competenze, in futuro questo tipo di tensione potrebbe permanere e, forse, "arricchirsi" di aspetti inediti, quali, in ipotesi, eventuali contrasti fra i due Consigli, che verrebbero spesso chiamati a pronunciarsi sulle stesse questioni, ma valutate da una parte nell'ottica della magistratura giudicante e dall'altra in quella della magistratura requirente.

D2) Come cambierebbe la carriera di un magistrato?

R2) La riforma non dovrebbe, di per sé, incidere in modo particolare sulla carriera di un magistrato, visto che già da diverso tempo le funzioni dei giudici e dei p.m. sono state separate con apposita normativa ordinaria, che ha ridotto al minimo (sulla carta e nella pratica) le possibilità di mutamento di funzioni. Bisognerà, però, vedere come le norme di attuazione-adequamento e transitorie disciplineranno i momenti iniziali: quelli dei concorsi per l'accesso alla magistratura e della prima/ultima scelta (ammesso che sia possibile per tutti scegliere, visto che dovrà, necessariamente e volenti/nolenti gli interessati, essere garantito un certo rapporto numerico fra giudici e p.m.). E poi ci sono gli effetti indiretti/eventuali, legati alla funzionalità, tutta da verificare, di Consigli che saranno in maggioranza composti da persone (per 1/3 "laici" e 2/3 magistrati) che andranno a comporli a seguito di un'estrazione a sorte; persone, quindi, non necessariamente motivate ed esperte per lo svolgimento di compiti molto diversi da quelli propri dei loro "mestieri" ordinari, dentro e fuori la magistratura.

Discorso per certi versi analogo, sul piano delle incognite, riguarda l'Alta Corte disciplinare, che sarà composta da 15 persone di cui 12 estratte a sorte, tanto più che, come già detto, sarà essa stessa, ancorché in diversa composizione, a giudicare sulle impugnazioni proposte avverso le sue decisioni. E le sanzioni disciplinari incidono, eccome, sulla carriera di un magistrato, giudicante o requirente che sia.

Articolo 101 della Costituzione

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.



In collaborazione con



REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Domande e risposte per una scelta consapevole nel referendum sulla revisione costituzionale In tema di ordinamento giurisdizionale e di istituzione di un'Alta Corte Disciplinare

Cosa prevede
la riforma

D3) Perché il metodo del sorteggio per scegliere i membri del Csm?

R3) Ribadito che nei due Csm e nell'Alta Corte ci sarà una quota minoritaria di membri di diritto e di nominati, l'introduzione del sorteggio è un aspetto fondamentale della riforma (da notare che vi saranno "laici" estratti a sorte da elenchi predisposti), soprattutto per quanto riguarda i magistrati (2/3 in ciascuno dei due Consigli e 9 su 15 nell'Alta Corte). Si è optato per il sorteggio perché, ad avviso di chi ha portato avanti la riforma, solo così si poteva debellare il correntismo (degenerazione patologica e "clientelare" delle correnti, che in magistratura ci sono dagli anni '60 del Novecento). L'appartenenza ad una corrente avrebbe finito per garantire pressoché a tutti "carriere sicure", ridotto ad un "buffetto" o poco più la responsabilità disciplinare e sarebbe stata nel contempo fonte di ingiustizie (il gioco delle correnti avrebbe, soprattutto per gli incarichi direttivi e semidirettivi, finito per favorire candidati che spesso non erano realmente i migliori).

La questione, ampia e cruciale, non può essere discussa qui, dove si può solo segnalare che, sul fronte di chi avversa la riforma, si sostiene che dopo lo "scandalo Palamara" gli effetti delle correnti sull'azione del Csm si sono smorzati, che la responsabilità disciplinare non è affatto uno scherzo e che, comunque, il sorteggio reca di suo gravi incognite, proiettando al Csm persone che potrebbero essere non motivate né particolarmente qualificate.

D4) Il futuro p.m. sarebbe un poliziotto invece di un magistrato neutrale?

R4) Di per sé e in teoria la riforma, almeno per come delineata nella legge di revisione costituzionale (composta da non più di otto articoli), non dovrebbe incidere sul ruolo del p.m., che è già parte (diversamente dal "giudice terzo") e già ora operante a stretto contatto con le forze dell'ordine. In pratica e in prospettiva, però, c'è il rischio che magistrati requirenti strutturalmente separati da quelli giudicanti divengano anche culturalmente qualcosa di più simile a superpoliziotti o ad "avvocati dell'Accusa". Come tali predisposti nei fatti, per quanto avviene di solito là dove tale sistema è operante, a rispondere anche loro a direttive dell'Esecutivo (ministri della giustizia e dell'interno), mentre il "loro" Csm, a rischio di impoverimento qualitativo, potrebbe finire per svolgere un ruolo secondario e burocratico.

D5) La riforma accelererà i tempi della giustizia?

R5) Nulla lo fa pensare, poiché essa non incide sulle cause dei "tempi lunghi". E bisognerà, anzi, considerare che, dopo l'eventuale entrata in vigore con il referendum, l'organizzazione giudiziaria dovrà essere massicciamente rivista e ciò richiederà anni in cui il personale di magistratura, giudicante e requirente, dovrà necessariamente dedicare tempo, oltre che alle indagini e ai processi, alla definizione della posizione di ciascun magistrato nel nuovo assetto ordinamentale. Possibili contenziosi amministrativi che appesantiranno il tutto.

Articolo 101 della Costituzione

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.



In collaborazione con

